



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrrovie.it

E-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 3 febbraio 2012

Prot. n° 30/S.G./Or.S.A.

Dott. Luciano Stocchi
Responsabile Personale e Organizzazione
Trenitalia S.p.A.

Dott. Marco Pagani
Relazioni Industriali
Trenitalia S.p.A.

Oggetto: Contabilizzazione Assenze Giustificate per motivi sindacali

Alla scrivente Segreteria Generale sono pervenute dai propri responsabili territoriali frequenti e sempre più numerose segnalazioni in merito ad un'errata contabilizzazione, da parti dei gestori delle risorse territoriali, delle Assenze Giustificate richieste per motivi sindacali.

Ciò premesso, al fine di una corretto calcolo che rispetti gli accordi sindacali intercorsi occorre riprendere alcuni riferimenti:

- A seguito della sottoscrizione del CCNL del 16.04.2003 e del successivo accordo del 20.10.2003 nonché della disposizione della D.P.O. di Trenitalia del 27.10.2003, Il Responsabile delle Relazioni Industriali della società Trenitalia ha emesso in data 11.03.2004 una nota in cui veniva chiarito che le Assenze Giustificate per motivi sindacali di cui all' art. 9 del CCNL ed art. 8 Accordo di Confluenza venivano equiparate ad una giornata di ferie uniformandone le conseguenti norme applicative;
- Successivamente tutte le OO.SS., se pur con distinte segnalazioni hanno contestato la citata nota in quanto sia le norme concordate, che la prassi consolidata in azienda prevede una diversa contabilizzazione in particolare per quanto attiene i servizi con Riposo Fuori Residenza e la successiva ripresa del turno;
- In data 25 giugno 2004 è stato sottoscritto tra la Società Trenitalia ed OO.SS. un più complessivo accordo che ha affrontato e chiarito questa controversia. Infatti il punto 8 afferma testualmente: *" Premesso che una giornata di A.G. vale fino a 24 ore a partire dall'ora di inizio della prestazione lavorativa in coincidenza della quale viene richiesta, si precisa che le A.G., escluse quelle regolamentate dall'art. 37 del CCNL delle attività Ferroviarie., coprono un solo intero servizio programmato o 24 ore dall'ora di disponibilità prevista. Il personale di turno, a seguito di una A.G. ha di conseguenza il diritto dovere alla ripresa del turno all'ora prevista dal medesimo."*

- La norma di un solo giorno di Assenza Giustificata per 24 ore è chiaramente riconducibile ai servizi con R.F.R., infatti l'art.22 punto 2.6.5 prevede che l'assenza dalla residenza determinata dalla sequenza andata – riposo fuori residenza – ritorno non può essere superiore alle 24 ore. Oltretutto, nello stesso accordo, viene chiarito in modo inequivocabile che dopo una giornata di A.G. il personale ha il diritto alla ripresa del turno.

Per quanto esplicitato e non essendo intervenuti ulteriori accordi in materia, anche con la finalità di evitare inutili controversie, ovvero l'attivazione di vertenze territoriali, si invita codesta società a richiamare i vari responsabili locali al rispetto delle attuali norme gestionali affinché siano applicati gli accordi liberamente sottoscritti dalle parti .

In attesa di riscontro alla presente rivolgiamo distinti saluti.

Il Segretario Generale Or.S.A. Ferrovie
Alessandro Trevisan

